

## COMUNICATO

**Oggetto:** Questioni interpretative relative all'applicazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale 11 maggio 2015, n. 82, nel periodo transitorio.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 11 maggio 2015, n. 82, recante il Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177 (G.U. n. 146 del 26 giugno 2015), che rende l'iscrizione a tale albo condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici inesplosi a decorrere dal 26 giugno 2016, si rende opportuno precisare quanto segue:

1. Servizi di bonifica avviati prima del 26 giugno p.v., le ditte BCM abilitate ai sensi del D.Lgs. Lgt. 12 aprile 1946 n. 320, ma non iscritte all'Albo, potranno completare dette attività.
2. Servizi di bonifica avviati a decorrere dal 26 giugno p.v., la ditta BCM dovrà essere iscritta all'Albo.

Roma, 22 giugno 2016

**IL DIRETTORE**

Gen. D. Massimo SCALA

